

**COMUNITA' VALLE DI CEMBRA****L'organo di revisione****Verbale n. 11 del 14 ottobre 2019**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA
14 OTT 2019
Numero di protocollo
A-4904

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 140 del 02.10.2019, relativa Approvazione del Documento Unico di Programmazione – Indirizzi strategici 2020 – 2022, da presentare al consiglio di Comunità a norma dell'art. 170 D.Lgs: 267/2000 e ss.mm.

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di Indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui il Comitato esecutivo intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificate che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

Verificato che il periodo di mandato dell'attuale amministrazione si conclude nel 2020;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio della Comunità nr. 6 di data 19 febbraio 2018 è stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 2306.2011 n. 118;
- con delibera del Consiglio della Comunità nr. 2 dd. 28/01/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, si veda il parere espresso dal sottoscritto revisore con verbale nr. 1 di data 18.01.2019;
- con delibera del Consiglio della Comunità nr. 3 dd. 28/01/2019, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, si veda il parere espresso dal sottoscritto revisore con verbale nr. 2 di data 18.01.2019;
- l'attuale amministrazione conclude il periodo di mandato nel 2020;
- con delibera consiliare nr. 15 del 05.08.2019 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio;
- il Comitato Esecutivo della Comunità ritiene che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2020-2022, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento;
- il Comitato Esecutivo della Comunità presenta al Consiglio comunale lo schema del Documento unico di programmazione limitatamente all'analisi degli indirizzi strategici per il periodo 2020, periodo corrispondente al mandato amministrativo, rinviando la predisposizione del Documento unico di programmazione completo alla successiva nota di aggiornamento del documento stesso.

Esaminato il documento allegato alla delibera del Comitato Esecutivo della Comunità,

**Tenuto conto**

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

- c) che in base al punto 8 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.20111 n. 118, la Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e quindi, nel caso specifico, al 2020;
- d) che nella formazione degli indirizzi strategici si è fatto riferimento alle linee programmatiche di mandato presentate in sede di insediamento dell'attuale amministrazione;

**Esprime parere favorevole**

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione, limitatamente agli indirizzi strategici, con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, evidenziando il 2020 come orizzonte temporale di riferimento.

Rumo, 14 ottobre 2019

L'organo di revisione

